

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2009

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foragere <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 45,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto per quanto riguarda alcune denominazioni di specie coltivate o di erbe spontanee. Anche la prassi internazionale concernente le denominazioni scientifiche di alcuni organismi si è evoluta. Allo scopo di riflettere questi sviluppi scientifici, occorre adattare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle specie coltivate indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, nell'articolo 2, paragrafo 2, e nell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva nonché delle erbe spontanee *Agropyron repens* (L.)

*Desv. ex Nevski* e *Avena ludoviciana* (Durieu) Nyman e le denominazioni scientifiche *Alternaria* spp., *Ascochyta linicola* e *Phoma linicola*. Inoltre, alcuni gruppi tassonomici di piante precedentemente considerati sottospecie di una data specie sono stati riconosciuti come specie indipendenti. È quindi opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di queste nuove classificazioni.

- (2) Le condizioni per la produzione delle sementi, l'ispezione in loco, il campionamento e le prove stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE si basano su norme accettate a livello internazionale, stabilite dall'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (3) L'ISTA ha riveduto le sue norme relative al peso massimo dei lotti di sementi di *Arachis hypogaea* L., *Glycine max* (L.) Merr., *Lupinus albus* L., *Lupinus angustifolius* L., *Lupinus luteus* L., *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L., *Pisum sativum* L., *Sorghum bicolor* (L.) Moench, *Sorghum bicolor* (L.) Moench x *S. sudanense* (Piper) Stapf, *Vicia faba* L., *Vicia pannonica* Crantz, *Vicia sativa* L., *Vicia villosa* Roth. Di conseguenza, è opportuno allineare a dette norme il peso massimo dei lotti di sementi fissato per queste specie nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
- (4) Il contenuto massimo di sementi di *Raphanus raphanistrum* L. e di *Sinapis arvensis* L. nelle sementi di *Galega orientalis* Lam., fissato dalla direttiva 66/401/CEE, va adeguato secondo le norme corrispondenti dell'OCSE.
- (5) L'OCSE ha riveduto le sue norme relative alle distanze di isolamento per le colture di semi di cotone. Di conseguenza, occorre allineare a queste norme internazionali le distanze di isolamento fissate dalla direttiva 2002/57/CE per le colture di semi di cotone.

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

